



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

L'Aquila

D.SG. n.02/2021

OGGETTO: Anno 2021- Reti locali 7 - lotto 3 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni. Determina di non adesione a Consip.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “*Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*”;

Visto il D.P.C.S. 29 gennaio 2018, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa e, in particolare, il suo art. 30 comma 1, lett e);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. recante “Codice dell'Amministrazione digitale”;

Visto l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

Visto il D.Lgs 7 maggio 2012 n.52 come convertito nella legge n.94 del 6 luglio 2012;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. e, in particolare, il suo art. 32, comma 2;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n.145 e, in particolare, il suo art.1, comma 130;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27.12.2006, n.296, ai sensi del quale tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA o da altri soggetti aggregatori;

Vista la direttiva n.3 del 19 giugno 2017 del Segretario generale della Giustizia amministrativa, concernente l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

Richiamato il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, il suo art. 192, comma 1;

Considerato che, in attesa dell'attivazione della suddetta convenzione, e stante l'imminente scadenza di quella precedente, sono stati affidati, attraverso il MEPA, in data 23.11.2020 – determinazione n.136, i servizi medesimi ad una ditta locale per evitare un'eventuale interruzione del servizio qualora ritardasse l'attivazione della convenzione in

1

argomento;

Vista la determinazione n.43/2020 con cui si dava avvio alla procedura di adesione alla Convenzione succitata, per verificarne le condizioni economiche offerte e compararle con quelle attualmente esistenti;

Considerato:

- che il Fornitore, in data 8.11.2021, a seguito dell'ordinativo preliminare Mepa n.5916275/2020, inviava a questo Tribunale l'allegato preventivo con la descrizione minuziosa dei servizi richiesti;

Preso atto della relazione fatta dall'Ingegnere Informatico di questo Tribunale, interpellata per la valutazione dei due preventivi, che si allega e diventa parte integrante e sostanziale del presente atto, si evidenzia quanto appresso:

- che i due preventivi confrontati non fanno propriamente riferimento allo stesso tipo di prodotto/servizio in quanto la proposta Consip, al contrario di quella dell'attuale fornitore, non prevede alcun tipo di assistenza o manutenzione sull'esistente, indicando come unica modalità per ottenere un servizio di manutenzione quella di procedere all'acquisto di nuovi apparati e fornendo quindi assistenza esclusivamente per questi ultimi;
- Che attualmente in sede non si ravvisa la necessità di sostituire gli apparati switch in quanto acquistati in tempi relativamente recenti e ancora perfettamente funzionanti e non obsoleti;
- Che come già detto, la convenzione non fornisce alcun tipo di manutenzione sull'esistente e non andandosi a sostituire le componenti passive del cablaggio della rete, accettando il preventivo fornito da Consip si renderebbe necessario trovare una soluzione alternativa per la manutenzione delle singole PDL per far fronte a loro eventuali malfunzionamenti;
- Che va sottolineato, inoltre, che è al momento in essere un contratto con la società Cleverbit Srls e che, quindi, parte della convenienza economica (a favore della proposta Consip) ravvisabile dal confronto dei due preventivi è dovuta essenzialmente al fatto che si andrebbero ad acquistare degli switch nuovi, verrebbe meno dovendosi comunque versare al fornitore attuale una quota di quanto stabilito dal contratto;
- Che non è trascurabile, anzi preziosissimo, anche il vantaggio legato alla presenza in città dell'attuale fornitore che possa garantire un più tempestivo intervento in caso di necessità;

Ritenuto, a seguito della valutazione fatta, come innanzi detto dall'Ingegnere informatico, di tutti questi aspetti, si ritiene di continuare a fruire dei servizi/prodotti offerti dalla società Cleverbit Srls;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Art.1 - per le motivazione esposte in narrativa, di non aderire alla Convenzione Consip - Reti locali 7 - lotto 3 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni.

L'Aquila li, 19 Gennaio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Turco